

Circolare 9/2019

FATTURA ELETTRONICA: L'INDICAZIONE DELLA "DATA" NELLE FATTURE EMESSE ED IL RIEPILOGO DELLE SANZIONI AGGIORNATE DAL 01/07/2019 (01/10/2019 PER I MENSILI)

Con la **risposta n. 389 del 24 settembre** scorso l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della corretta indicazione della "data" nel corpo della fattura elettronica differita.

Risposta interpello agenzia entrate del 24/09/2019 n. 389

L'agenzia concede la possibilità di indicare in alternativa alla data dell'ultimo ddt, l'ultimo giorno del mese.

L'invio allo SDI deve essere comunque effettuato entro il termine massimo del 15 del mese successivo.

Si suggerisce di mantenere lo stesso termine di 12 giorni per l'invio allo SDI come per le fatture immediate (senza ddt, acconti, etc)

Esempio:

- *fattura con ddt del 10/9 e ddt del 28/09*
- *La fattura può essere emessa con data del 28/09 corrispondente all'ultimo ddt emesso per quel cliente oppure con data fine mese 30/09*
- *In entrambi i casi si consiglia di inviarla allo sdi entro i 12 giorni dalla data fattura.*

Sanzioni fatturazione elettronica: quali importi si rischia di dover pagare in caso di tardiva emissione della fattura?

La **fattura elettronica inviata in ritardo, con errori o addirittura omessa** può determinare gravi conseguenze per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni.

Sanzioni fatturazione elettronica previste a regime ovvero a partire dallo scorso 1° luglio 2019, importi diversi a seconda della violazione commessa:

Tipologia di violazione	Riferimento normativo	Sanzioni amministrative
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'IVA	Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997	Da 250 euro a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata	Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997	Dal 90% al 180% dell'imposta, con importo minimo di 500 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge	Articolo 6 comma 2 d. lgs. 471/1997	Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
Violazioni solo formali	Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997	Niente sanzioni

I riferimenti normativi essenziali in materia di sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata sono quindi:

- l'articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997;
- l'articolo 6 del decreto legislativo numero 472/1997.

A questo proposito, è bene evidenziare che nel caso di violazioni di più obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione le sanzioni si applicano una sola volta, nel rispetto del principio del **cumulo giuridico**.

Sanzioni fatturazione elettronica 2019 e ravvedimento operoso

Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**.

In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l'articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:

- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;

via Valformazza 17 - 20811 Cesano Maderno (Mb)
Tel: 0362/550666 - Fax: 0362/551735
e-mail: romeo@studioromeo.it

- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Codice tributo modello F24 per il pagamento delle sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata

Nel caso in cui ci si accorga di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni di cui abbiamo parlato sinora.

Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il **codice tributo 8911**.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti